



Decreto Ministeriale istitutivo degli “elenchi speciali a esaurimento” delle professioni sanitarie

Con l'adozione del DM del 12.8.2019 sono stati istituiti i **17 elenchi speciali ad esaurimento**, previsti dal comma 537 della L. 145/2018 al fine di consentire legalmente la **prosecuzione dell'attività a tutte quelle lavoratrici ed a tutti quei lavoratori** che hanno avuto, nel corso degli anni, regolare accesso al lavoro per lo svolgimento di una **professione tecnico sanitaria, riabilitativa o tecnica della prevenzione** ma che sono risultati **in possesso di un titolo non valido** per l'iscrizione all'albo (laurea o titolo equipollente/equivalente).

Gli elenchi speciali, sono previsti per le seguenti figure e profili:

- a) Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- b) Tecnico audiometrista;
- c) Tecnico audioprotesista;
- d) Tecnico ortopedico;
- e) Dietista;
- f) Tecnico di neurofisiopatologia;
- g) Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- h) Igienista dentale;
- i) Fisioterapista;
- j) Logopedista;
- k) Podologo;
- l) Ortottista e assistente di oftalmologia;
- m) Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
- n) Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- o) Terapista occupazionale;
- p) Educatore Professionale
- q) Massofisioterapisti;

gli stessi saranno **istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (Ordini TSRM e PSTRP)** ed entreranno in vigore trascorsi i 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Agli elenchi speciali ad esaurimento possono essere iscritti, entro il 31 dicembre 2019:


Lavoratori dipendenti di strutture pubbliche, che svolgono o abbiano svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018 (1.1.2019);

che siano in possesso di un titolo il quale, all'epoca della prima immissione in servizio, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate, in virtù di una procedura selettiva pubblica.

Lavoratori dipendenti di strutture sanitarie e socio sanitarie private, che svolgono o abbiano svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018 (1.1.2019);

che siano in possesso di un titolo il quale, all'epoca della prima immissione in servizio o per successive disposizioni nazionali o regionali, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate

che possano dimostrare l'effettivo inquadramento e retribuzione presso una struttura sanitaria o socio sanitaria privata a seguito di assunzione documentata



L'iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione **funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate**, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018.

Per i **massofisioterapisti** si precisa che l'iscrizione a tale elenco non comporta equivalenza o equipollenza ai titoli necessari per l'esercizio delle professioni previste dagli altri 17 elenchi.

A tali elenchi, con le modalità che dovrebbero essere rese note sulla piattaforma web raggiungibile dal sito **www.tsrn.org**, dovranno iscriversi, entro il 31 dicembre 2019, i professionisti che non sono in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione ai relativi Albi professionali ma che abbiano prestato, per almeno trentasei mesi negli ultimi 10 anni, la propria attività nell'ambito dei servizi sanitari e sociosanitari, pubblici e privati.

Visto il ritardo accumulato, le OO.SS. stanno interloquendo con i Ministeri interessati affinché si introduca una proroga al **termine del 31 dicembre 2019** considerata la complessità delle procedure da mettere in atto.

Per ogni utile informazione o chiarimento, contattateci.

Il Segretario Generale della UIL FPL del Lario

Vincenzo Falanga
